



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000328/of - Circ. n. 220
Belluno, 17/07/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: “Coronavirus – Decreto “Rilancio” – Crediti d’imposta artt. 120 e 125: Agenzia delle Entrate circolare 20/E del 10.7.2020 e Provvedimento 259854 del 10.7.2020

Cari colleghe e colleghi,

si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 luglio 2020, la circolare n. 20/E (all. 1) con la quale vengono dati chiarimenti interpretativi e operativi sui crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti introdotti dal D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

In pari data, è stato pubblicato anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che definisce le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare 20/E ha inteso fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d’imposta introdotti con gli articoli 120 (“credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) e 125 (“credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”) del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”); ha, tra l’altro, chiarito che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 125 del D.L. Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che le agevolazioni in questione sono riconosciute nella misura del 60%, con il limite massimo fruibile di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Il Direttore dell’Agenzia ha, inoltre, diramato in pari data il Provvedimento n. 259854/2020 (all. 2), con il quale sono state definite le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del decreto “Rilancio”) e le procedure attraverso le quali i beneficiari dell’agevolazione comunicano all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione del credito

stesso, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).

Con lo stesso provvedimento è stato anche approvato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta, da inviare esclusivamente, a partire dal prossimo 20 luglio al 7 settembre, con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia.

Allegati 2

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

